



## Ordinanza dell'USAV che istituisce misure destinate a evitare l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria

del 24 novembre 2022

---

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),  
visti gli articoli 24 capoverso 3 lettera a e 57 capoverso 2 lettera b della legge  
del 1° luglio 1966<sup>1</sup> sulle epizootie;  
visti gli articoli 88 capoverso 1 e 122f capoversi 1 e 2 dell'ordinanza  
del 27 giugno 1995<sup>2</sup> sulle epizootie (OFE);  
visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza  
del 18 novembre 2015<sup>3</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di  
animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia,  
ordina:*

### Sezione 1: Scopo

#### Art. 1

<sup>1</sup> La presente ordinanza stabilisce il raggio delle zone di protezione e di sorveglianza di cui all'articolo 88 capoverso 1 OFE e disciplina l'esportazione da queste zone dei seguenti animali e prodotti animali:

- a. pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno;
- b. uova da cova;
- c. carne di pollame;
- d. uova da consumo e di trasformazione e prodotti ottenuti da uova di trasformazione;
- e. sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile, inclusi letame e liquame.

RS 916.443.116

<sup>1</sup> RS 916.40

<sup>2</sup> RS 916.401

<sup>3</sup> RS 916.443.11

<sup>2</sup> Essa stabilisce la zona di controllo di cui all'articolo 122<sup>f</sup> capoverso 2 OFE e disciplina le misure in essa stabilite per proteggere il pollame da cortile dall'influenza aviaria.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le misure di lotta ordinarie secondo l'OFE.

## **Sezione 2: Zone di protezione e di sorveglianza per il pollame da cortile e per altri uccelli in cattività ed esportazione da queste zone**

### **Art. 2** Zone di protezione e di sorveglianza

Le zone di protezione e di sorveglianza per il pollame da cortile e per altri uccelli in cattività nonché i Cantoni e Comuni interessati sono elencati nell'allegato.

### **Art. 3** Esportazione di pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia

<sup>1</sup> L'esportazione di pollame da cortile vivo, galline ovaiole giovani, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata.

<sup>2</sup> Il veterinario cantonale può autorizzare l'esportazione di pollame da cortile ai fini della macellazione diretta se l'autorità del luogo di destinazione ha dato il suo consenso.

### **Art. 4** Esportazione di carne di pollame, uova da consumo e di trasformazione, di prodotti ottenuti da uova di trasformazione nonché di sottoprodotti di origine animale dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia

<sup>1</sup> L'esportazione di carne di pollame dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata, a meno che essa non sia stata sottoposta a un trattamento termico secondo l'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> L'esportazione dalle zone di protezione e di sorveglianza di uova da consumo e di trasformazione e di prodotti ottenuti da uova di trasformazione verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata. L'esportazione di prodotti ottenuti

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1140, GU L 247 del 13.7.2021, pag. 50.

da uova di trasformazione è ammessa se le uova sono state sottoposte a un trattamento termico secondo l'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.

<sup>3</sup> L'esportazione di sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia è vietata, a meno che:

- a. i sottoprodotti di origine animale siano sottoposti a un metodo di trasformazione ammesso secondo l'allegato IV capitolo III del regolamento (UE) n. 142/2011<sup>5</sup> o a un altro trattamento termico validato che uccide gli agenti patogeni dell'influenza aviaria; e
- b. l'autorità del luogo di destinazione abbia dato il suo consenso.

<sup>4</sup> L'esportazione di carne di pollame, prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale di pollame da cortile secondo i capoversi 1–3 necessita dell'autorizzazione del veterinario cantonale.

**Art. 5** Certificati sanitari per le partite verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia

Il pollame da cortile destinato alla macellazione diretta, la carne di pollame, i prodotti ottenuti da uova di trasformazione e i sottoprodotti di origine animale provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza verso gli Stati membri dell'UE, l'Irlanda del Nord e la Norvegia devono essere accompagnati all'esportazione da un certificato sanitario che attesti il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 3 e 4.

**Art. 6** Esportazione di animali e di prodotti animali dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi

<sup>1</sup> L'esportazione di animali e di prodotti animali di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi è vietata.

<sup>2</sup> L'esportazione di prodotti animali di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere c–e dalle zone di protezione e di sorveglianza verso i Paesi terzi necessita dell'autorizzazione. Il veterinario cantonale autorizza l'esportazione se:

- a. l'esportatore presenta documenti che consentono la tracciabilità dei prodotti animali, incluse tutte le fasi di produzione;
- b. le aziende detentrici di pollame da cui l'esportatore ha acquistato i prodotti animali o i loro prodotti di base di origine animale sono state sottoposte, conformemente all'articolo 122b capoverso 3 OFE, all'esame per accertare la presenza dell'influenza aviaria e quest'ultimo ha dato esito negativo;

<sup>5</sup> Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1720, GU L 386 del 18.11.2020, pag. 6.

- c. per i sottoprodotti di origine animale sono rispettati i requisiti di cui all'articolo 4 capoverso 3;
- d. sono rispettate le condizioni per l'importazione del Paese di destinazione;
- e. sono rispettate le condizioni per il transito di eventuali Paesi di transito; e
- f. sulla base dell'attuale situazione epizootica non vi sono motivi che impediscono l'esportazione.

### Sezione 3: Zona di controllo

#### Art. 7 Estensione della zona di controllo

La zona di controllo comprende tutta la Svizzera.

#### Art. 8 Misure per i detentori di animali

<sup>1</sup> I detentori di animali nella zona di controllo devono proteggere la loro azienda detentrica di pollame dall'introduzione dell'influenza aviaria. A tal fine, essi adottano una delle seguenti misure:

- a. limitano l'uscita del pollame da cortile all'area con clima esterno chiusa;
- b. assicurano che nell'area esterna le poste di foraggiamento e abbeveraggio siano inaccessibili agli uccelli selvatici e che le aree di uscita e i bacini d'acqua siano protetti dall'entrata di uccelli selvatici mediante recinzioni o reti con maglie di dimensioni non superiori a 4 cm;
- c. tengono il pollame da cortile in un pollaio chiuso o in un altro sistema di stabulazione chiuso non accessibile agli uccelli selvatici.

<sup>2</sup> Devono tenere separati gli uccelli degli ordini dei galliformi (*Galliformes*) dagli uccelli degli ordini degli anseriformi (*Anseriformes*) e dei ratiti (*Struthioniformes*).

<sup>3</sup> Devono impedire che il virus sia introdotto nell'azienda detentrica di pollame attraverso le persone e le attrezzature:

- a. limitando allo stretto necessario il numero di persone che hanno accesso all'azienda;
- b. allestendo una stazione igienizzante;
- c. provvedendo affinché:
  - 1. nell'azienda si entri esclusivamente con indumenti e scarpe utilizzati solo per lavorare in azienda e che questi siano regolarmente lavati o puliti, e
  - 2. tutte le persone si lavino e disinfettino le mani prima di entrare nell'azienda e dopo aver terminato il lavoro.

#### **Art. 9**            Obblighi di notifica e di registrazione dei detentori di animali

<sup>1</sup> I detentori di animali devono notificare a un veterinario il verificarsi, nella loro azienda detentrica di pollame, di sintomi respiratori evidenti negli animali, di una diminuzione della produzione di uova o di una diminuzione dell'assunzione di cibo e acqua.

<sup>2</sup> I detentori che detengono 100 esemplari di pollame e oltre devono tenere anche un registro degli esemplari morti e dei segni particolari di malattia.

#### **Art. 10**           Obblighi di notifica dei veterinari

<sup>1</sup> I veterinari devono notificare all'autorità veterinaria cantonale competente le aziende detentriche di pollame in cui si verificano:

- a. animali con sintomi respiratori;
- b. una diminuzione della produzione di uova di oltre il 20 per cento per tre giorni;
- c. una diminuzione dell'assunzione di cibo e acqua di oltre il 20 per cento per tre giorni; oppure
- d. un aumento del tasso di mortalità a oltre il tre per cento in una settimana.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1 lettera d, i veterinari devono notificare all'autorità veterinaria cantonale competente le aziende detentriche di pollame con meno di 100 esemplari se in una settimana sono morti più di due esemplari.

#### **Art. 11**           Mercati ed esposizioni

Ai mercati, alle esposizioni e alle manifestazioni analoghe nella zona di controllo non può essere presentato pollame.

#### **Art. 12**           Sorveglianza delle aziende detentriche di pollame

Su ordine dell'USAV, il veterinario cantonale provvede affinché nella zona di controllo siano eseguiti controlli a campione dei virus dell'influenza A nelle aziende detentriche di pollame.

### **Sezione 4: Entrata in vigore e durata di validità**

#### **Art. 13**

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 25 novembre 2022.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Gli articoli 7–12 entrano in vigore il 28 novembre 2022.

<sup>6</sup> Pubblicazione urgente del 24 novembre 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

<sup>3</sup> Fatto salvo il capoverso 4, la presente ordinanza ha effetto sino al 15 febbraio 2023.

<sup>4</sup> Gli articoli 2–6 e l'allegato hanno effetto sino al 21 dicembre 2022.

24 novembre 2022

Ufficio federale della sicurezza alimentare  
e di veterinaria:

Hans Wyss

*Allegato*  
(art. 2)

## **Zone di protezione e di sorveglianza**

Nei seguenti Cantoni sono stabilite zone di protezione e di sorveglianza:

### **1. Cantone di Zurigo**

#### **Zona di protezione:**

Dägerlen

Dinhard

Hettlingen

Seuzach

Winterthur: la frazione del Comune situata a nord dell'autostrada A1

#### **Zona di sorveglianza:**

Adlikon

Altikon

Andelfingen

Brütten

Buch am Irchel

Dättlikon

Dorf

Ellikon an der Thur

Elsau

Henggart

Humlikon

Kleinandelfingen

Neftenbach

Ossingen

Pfungen

Rickenbach (ZH)

Thalheim an der Thur

Volken

Wiesendangen

Winterthur: la frazione del Comune situata a sud ed a ovest dell'autostrada A1

## **2. Cantone di Turgovia**

### **Zone di sorveglianza:**

Gachnang

Neunforn

Uesslingen-Buch